

N. R.G. 2016/881



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Dario Bernardi

A scioglimento della riserva assunta in data di ieri, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa El _____ domandava ordinare al M.I.U.R. di assegnare la ricorrente – insegnante che, proveniente dalle G.A.E., aveva partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla L. n. 107/2015, nonché alla successiva fase di mobilità obbligatoria, risultando destinata all'ambito Emilia-Romagna 0017 corrispondente alla provincia di Ravenna – all'ambito scolastico prescelto (Puglia 0017) o a quelli immediatamente successivi (tutti in Puglia) in ordine di preferenza espressi nella domanda di mobilità.

Il M.I.U.R. resisteva al ricorso.

Innanzitutto non si verte in un caso di litisconsorzio necessario.

In secondo luogo, il ricorso è ammissibile, volto a evitare il “trasferimento” / assegnazione di luogo di lavoro attuato dal Ministero in esecuzione della procedura di mobilità prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In particolare, questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015.

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un “un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato” di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di



ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012" per l'anno scolastico **2015/2016**.

L'art. 96 prevede in particolare che "Sono **assunti** a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre **2012**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle **graduatorie ad esaurimento** del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108, in base al quale "Per l'anno scolastico **2016/2017** e' avviato un **piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015**. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai



soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

Dal punto di vista della contrattazione collettiva, risulta siglato in data 8.4.2016 (e recepito da una ordinanza ministeriale in pari data) un contratto collettivo nazionale integrativo che disciplina compiutamente la fase della mobilità, distinguendo 4 sotto-fasi.

L'art. 6 (“fasi dei trasferimenti e dei passaggi”) al riguardo prevede quanto segue:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.



2. *Gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

FASE B

1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;*

2. *gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

FASE C

1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale*



15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi Be C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30”.

L'allegato 1 – “ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – prevede, circa la “fase c”, che **“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.** I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali,



nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Ciò posto, l'Amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale, in relazione ad ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente, le siano stati preferiti colleghi con minori punteggi.

Ciò posto, nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità), risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione, la domanda della ricorrente è fondata, per l'ambito n. 017 (Lecce), che è il primo ambito utile seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nel quale la stessa è stata ingiustamente collocata al di fuori dell'utile graduatoria di merito (risulta infatti che sull'ambito n.017 la ricorrente con 36 punti (su tale ambito ha il ricongiungimento: in ogni modo senza il ricongiungimento i punti sarebbero comunque 30) sia stata preceduta – per lo stesso identico posto “comune” – da una docente con punteggio di 27 punti).

Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è *in re ipsa*.

In re ipsa rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (secondo l'*id quod plerumque accidit*, non risultando allegato che la ricorrente abbia una seconda casa in Ravenna o che abbia notevoli disponibilità economiche, ciò che peraltro non potrebbe comunque incidere sui pregiudizi alla sfera non patrimoniale e affettiva così come sopra evidenziati) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore.



Spese al definitivo, trattandosi di ricorso in corso di causa.

P.Q.M.

- 1) accoglie il ricorso e ordina al M.I.U.R. di assegnare immediatamente, per il triennio in questione, alla docente ricorrente l'ambito n. 017 Lecce.
- 2) condanna il M.I.U.R. alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali.

Si comunichi

Ravenna, li 16/11/2016

IL GIUDICE

DOTT. DARIO BERNARDI

